

A tutte le Direzioni

p.c. Presidente  
Direttore Generale  
Vice Direttore Generale

Oggetto: Disposizioni applicative dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.


L'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dispone: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".*

Tale disposizione non si applica ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 190/2012, ossia alla data del 28 novembre 2012.

La ratio della norma è di ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione. Si intende, infatti, evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

In coerenza con tale dettato normativo e in adempimento alle previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente 2014-2016, Capitolo 6.4, si dispone quanto segue:

- 1) il personale ENAC che nella propria attività lavorativa, in particolare quella di certificazione/sorveglianza, riscontri una situazione riconducibile al divieto posto dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, deve segnalare tempestivamente la predetta circostanza al proprio dirigente e allo Scrivente quale Responsabile della prevenzione della corruzione;





- 2) la Direzione Amministrazione e Sviluppo del Personale, nei contratti di assunzione del personale, deve inserire la clausola che prevede il divieto, per i tre anni successivi alla cessazione, per qualunque causa, del rapporto di pubblico impiego, di prestare attività lavorativa - a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o ad altro titolo - a favore dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- 3) nei bandi di gara e negli altri atti prodromici agli affidamenti di appalti e concessioni (ad esempio la lettera di invito, l'avviso di ricerca di mercato, la richiesta di preventivo), le Direzioni procedenti devono inserire, tra i requisiti di ammissione alla procedura di affidamento e di stipulazione del contratto/convenzione, la seguente condizione, richiedendone esplicita dichiarazione da parte dei concorrenti: "il concorrente non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato/autonomo o di altra natura con ex dipendenti ENAC che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei loro confronti e il cui rapporto di lavoro con l'Ente sia cessato da meno di tre anni";
- 4) i Dirigenti, i Responsabili di procedimento ed i componenti delle commissioni di gara, per quanto di rispettiva competenza, anche in caso di affidamento diretto, sono tenuti a verificare che i concorrenti abbiano presentato la dichiarazione di cui al punto precedente;
- 5) i Dirigenti, i Responsabili di procedimento ed i componenti delle commissioni di gara, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto 2, ovvero che abbiano omesso di presentare la relativa dichiarazione, segnalandolo allo Scrivente quale Responsabile della prevenzione della corruzione;
- 6) le Direzioni, unitamente alla documentazione necessaria per procedere al pagamento delle fatture, devono inoltrare alla Direzione Gestione Finanziaria la dichiarazione di cui al punto 2) relativa all'affidatario del contratto;
- 7) la Direzione Gestione Finanziaria può procedere all'emissione del mandato di pagamento solo previa verifica della presenza della dichiarazione.

Si ricorda che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16 ter citato in oggetto sono nulli; inoltre, i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto, non possono contrattare con l'Ente per i tre anni successivi alla contestazione di nullità e sono obbligati a restituire i compensi percepiti e accertati in esecuzione dell'eventuale affidamento ottenuto dall'Ente.

Ove ne ricorrano gli estremi, l'Ente potrà agire per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.



I Referenti per la prevenzione della corruzione e i Dirigenti tutti, per quanto di competenza, sono incaricati di curare e verificare l'esatto adempimento della presente e di riferire tempestivamente al sottoscritto ogni eventuale problematica o disapplicazione.

La Direzione Affari Generali avrà cura di aggiornare la normativa interna dell'Ente in materia di procedure di affidamento di appalti, per renderla coerente con la presente disposizione.

La presente disposizione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, viene pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Cordiali saluti

Avv. Gianluca Lo Bianco